

Appungersi, collocandoli dove meglio andi

due comuni:

a) uno riguardante la politica evolutiva
con particolare riferimento a

1) la quantità di denaro da
mettere a disposizione;

2) i tassi d'interesse

3) le percentuali rispettive per i
piccoli produttori che stanno ad avere
il credito

b) il secondo comune dovrebbe riguardare
i contratti agrari; vorrebbe, mi pare, che
dove si parla dell'incremento delle piccole
proprietà contadine, permettere un cenno
che confermi il blocco attuale e la volontà
di risolvere il problema mensolile con gli
accertati risultati. Tieni presente che bisogna
soddisfare i sindacalisti. E bene quindi sentire
Pastore o Zambelli.



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

STANZIAMENTI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1959-60

a) - Miglioramenti fondiari

- Legge 25 luglio 1956, n. 849 : 2 miliardi
- Fondo globale bilancio di previs. : 2 miliardi
- Legge 26 luglio 1956, n. 862 : 1 miliardo (per laghi collinari)
- Legge 1° febbraio 1956, n. 53: 2 miliardi 275 milioni (per opere su fondi acquistati per la formazione della piccola proprietà contadina).

b) - Piccola proprietà contadina

- Legge 7 ottobre 1957, n. 967: 200 milioni (per concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per acquisto terreni)
- Legge 1° febbraio 1956, n. 53: 225 milioni (per sussidi nell'acquisto di terreni)
- Legge 1° febbraio 1956, n. 53: 2 miliardi 350 milioni (apporto alla "Cassa")
- Legge 1° febbraio 1956, n. 53: 1 miliardo (per concessione anticipazioni agli Istituti di credito per mutui a basso tasso d'interesse per acquisto terreni)
- Fondo globale bilancio di previs. : 200 milioni (per concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per acquisto terreni, ad incremento dello stanziamento di 200 milioni recato dalla citata legge 7 ottobre 1957, n. 967)



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

-2-

Gli stanziamenti suindicati sono gli ultimi recati dalle citate leggi, ad eccezione di quello relativo ai laghi collinari che si ripete, per pari somma di un miliardo annuo, sino all'esercizio 1965-66.

La legge 20 febbraio 1958, n. 189 ha recato un ulteriore stanziamento - una tantum - di 5 miliardi a favore della piccola proprietà contadina, di cui 3 miliardi quale anticipazione alla "Cassa" e 2 miliardi quale anticipazione agli Istituti di credito per la concessione di mutui di acquisto terreni a basso tasso d'interesse.